

Documentazione da presentare al personale autorizzato dalla Provincia Autonoma di Trento all'atto del controllo dell'impianto termico: <sup>(1)</sup>

	<i>Impianto &gt; 35kW (**)</i>		<i>Rilasciato da</i>
<i>Impianto &lt; 35kW</i>	<i>Impianto &lt; 116kW</i>	<i>Impianto &gt; 116kW</i>	
Libretto di impianto	Libretto di centrale	Libretto di centrale	Installatore
	Certificato I.S.P.E.S.L. (*)	Certificato I.S.P.E.S.L. (*)	INAIL (ex I.S.P.E.S.L.)
--	oppure in alternativa Denuncia di impianto all'I.S.P.E.S.L. (*) e/o Richiesta di Collaudo all'I.S.P.E.S.L. (*)	oppure in alternativa Denuncia di impianto all'I.S.P.E.S.L. (*) e/o Richiesta di Collaudo all'I.S.P.E.S.L. (*)	Responsabile dell'impianto
		Certificato Prevenzione Incendi	Vigili del Fuoco
--	--	oppure in alternativa Richiesta del Certificato ai VV.F. o Richiesta di rinnovo ai VV.F.	Responsabile dell'impianto
Rapporto di controllo tecnico (Allegato G del d.P.R. 412/1993)	Rapporto di controllo tecnico (Allegato F del d.P.R. 412/1993)	Rapporto di controllo tecnico (Allegato F del d.P.R. 412/1993)	Manutentore

**Note:**

(1)

La Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, deve effettuare i controlli per accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici nel territorio di propria competenza.

(\*)

Solo per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C. Sono esclusi quindi i generatori d'aria calda.

(\*\*)

Più apparecchi termici installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi.

Ad esempio, due caldaie di potenzialità 20 kW ciascuna costituiscono impianto termico > 35kW se:

- sono installate nello stesso locale;
- oppure sono installate in locali distinti, ma direttamente comunicanti tra loro (anche se divisi da una porta).

All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.

**Normativa di riferimento:**

*Legge Provinciale 7 luglio 1997, n. 10*

Misure per la razionalizzazione della finanza provinciale

*D.P.R. 412 del 26 agosto 1993*

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10

*D.M. 1 dicembre 1975 I.S.P.E.S.L. Raccolta R*

Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75

*D.M. 16 febbraio 1982*

Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.